

Con riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2640 in data 11 novembre 2011, si riportano alcune indicazioni riguardanti le procedure autorizzative per il recupero dei rifiuti organici – compostaggio.

Indicazioni autorizzative per il recupero di rifiuti organici

Compostaggio presso mense pubbliche e/o ristoranti

Tale attività è assimilabile all'autocompostaggio domestico, come definito dall'art. 183, comma 1 lettera e) del D.Lgs 152/2006, modificato dal D.Lgs 205/2010, fermo restando che sussistano le condizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 5 dicembre 2008, *“Approvazione degli ulteriori criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, nonché definizione dei criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto tramite compostaggio della frazione umida dei rifiuti in attuazione dell'articolo 11 della L.R. 31/2007”*, con particolare riferimento alla prescrizione che impone che il soggetto interessato deve dimostrare di avere a disposizione una propria area idonea per dimensione e per destinazione d'uso per il recupero diretto del compost prodotto e che il materiale da compostare deve essere conferito esclusivamente dal soggetto proponente (la mensa pubblica, il ristorante, l'hotel, ecc.).

Tale attività non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

Compostaggio collettivo

Le eco-piazzole e i centri comunali di conferimento sono destinati all'esclusivo conferimento dei rifiuti urbani, essendo definiti dall'art. 183 del D.Lgs 152/2006, che riporta la definizione di *“centro di raccolta: area presidiata ed allestita [...] per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”*.

L'effettuazione, presso i centri comunali di conferimento, di attività differenti da quelle inerenti la sola attività di raccolta, comporterebbe la classificazione del centro come *“impianto”* e le attività ivi svolte come attività *“di smaltimento e/o recupero”* ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006. Questo comporta l'obbligo di acquisire preventivamente l'approvazione del progetto del centro e/o dell'impianto e l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e alla gestione delle attività di smaltimento e/o recupero previste, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, da richiedere alla Regione (l'autorizzazione ai sensi del già citato art. 208 del D.Lgs. 152/2006 impone il rispetto delle disposizioni di cui agli art. 190, 191 e 193 del medesimo decreto nonché agli adempimenti sulla tracciabilità dei rifiuti – SISTRI). Inoltre lo svolgimento delle suddette attività deve essere coperto da idonea garanzia finanziaria da prestare a favore della Regione.

Regime autorizzativo semplificato

Qualora sussistano le condizioni di cui al punto 16 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997) e s.m.i., può essere presentata la comunicazione di inizio attività prevista dal regime autorizzativo semplificato disciplinato dall'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per l'avvio dell'attività di compostaggio.

È possibile avviare la procedura autorizzativa semplificata se l'attività che si intende esercitare consente il pieno rispetto delle prescrizioni gestionali e tecnico-operative espressamente indicate, quali, ad esempio:

- la provenienza e la tipologia dei rifiuti (punto 16.1.1);
- le modalità tecniche di esecuzione del compostaggio (punto 16.1.3);
- le caratteristiche dei prodotti ottenuti (conformi alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 217/2006 e s.m.i.).

Garanzie finanziarie

Per le attività soggette ad autorizzazione ai sensi del già citato art. 208 del D.Lgs. 152/2006, le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie sono fissate con deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 2006.

Le modalità e gli importi riferiti ai diritti di iscrizione all'Albo dei recuperatori per le attività assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 sono riportate nel DM 21 luglio 1998, n. 350.